COMUNE DI TIVOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE III - AVVOCATURA

AVVOCATURA

N° 670 del 07/06/2016

Oggetto:	**ISTITUZIONE DELL'ELENCO DI FIDUCIA DEGLI ESPERTI TECNICI DEL COMUNE DI TIVOLI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE IN CONTENZIOSI, PERIZIE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI.APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO**

N° **23 del 07/06/2016**

IL DIRIGENTE
ENRICO IANNUCCI

COMUNE DI TIVOLI
AVVOCATURA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III-AVVOCATURA

PREMESSO che l'attività istituzionale di patrocinio legale nei giudizi civili e amministrativi azionati in danno dell'Ente prevede il ricorrente ricorso alla nomina, *ex* articoli 87 e 201 del codice di procedura civile, di consulenti tecnici di parte, ai quali viene demandata l'attività di ausilio e supporto dell'attività defensionale in materie connotate dal contenuto altamente tecnico (redazione di elaborati peritali in materie specialistiche in ambito medico, contabile, ingegneristico, edile, urbanistico);

PREMESSO altresì che la figura del consulente tecnico di parte, giusta la collocazione codicistica *ex* art.87 c.p.c., è accomunata, in virtù del dovere di svolgimento delle argomentazioni difensive a favore della parte, all'attività defensionale dell'avvocato;

VISTO l'articolo 7, commi 6 e 6 *bis* del D.Lgs n.165/2001, così come modificato rispettivamente dall'art. 46, comma 1, legge n. 133 del 2008, e dall'articolo 32, comma 1, legge n. 248 del 2006, che stabilisce presupposti, criteri e limiti per il ricorso ad incarichi di collaborazione esterna all'ordinamento delle pubbliche amministrazioni, prevedendo fra i vari obblighi quello di introdurre adeguate procedure comparative per il ricorso a risorse esterne;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 13/01/2009, avente ad oggetto la "*Disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 276 (Allegato all'art.32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)*", ed in particolare l'articolo 5, comma 4, che, in riferimento al conferimento di incarichi ricorrenti di assistenza legale e tecnica testualmente indica che "*per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente(...)l'amministrazione può predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne all'ordinamento*";

CONSIDERATO che l'affidamento degli incarichi *de qua* esula dal campo di applicazione del Codice degli Appalti, in quanto i detti incarichi non possono configurare l'ipotesi di appalto di servizi, sostanziandosi piuttosto in contratti d'opera intellettuale altamente qualificata, autonoma, occasionale e libero professionale, che differiscono dall'appalto di servizi sia sotto il profilo soggettivo del prestatore d'opera non qualificabile come imprenditore, sia sotto il profilo contenutistico proprio dell'attività oggetto d'incarico, essendo priva degli elementi caratterizzanti il contratto di appalto di servizi quali la continuità, la stabile organizzazione dei mezzi, il conseguimento di un utilità permanentemente connessa con le finalità istituzionali del committente

pubblico;

RICHIAMATA a tale proposito la seguente giurisprudenza:

1) Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n.6/2008: *" (....) l'appalto di servizi ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale(...)"*;Cassazione civile n. 12519/2010: *"(...) il contratto di appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante un'organizzazione d'impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo* (...)".
2) Corte dei Conti, Sezione Emilia Romagna, n.489/2012: "(...) *gli incarichi professionali esterni hanno lo scopo di reperire all'esterno dell'organizzazione di un ente pubblico risorse in grado di soddisfare esigenze caratterizzate dalla temporaneità della prestazione e richiedenti elevata professionalità senza dover ricorrere all'assunzione di personale. Gli incarichi in oggetto sono regolati mediante contratti di prestazione d'opera intellettuale (...) in tal modo si concretizza un rapporto di lavoro autonomo basato sulla fiducia che la PA ripone nei confronti dell'incaricato. Conseguentemente all'incaricato è richiesta una prestazione qualificata, a differenza di quanto avviene nel caso di un appalto pubblico in presenza del quale è l'impresa ad assumersi l'obbligo della prestazione, eseguita tramite un'organizzazione di mezzi, rispetto alla quale le singole figure professionali rimangono in secondo piano* (...)";
3) Consiglio di Stato n. 2730/2012: "(...) *Soltanto l'attività di assistenza e consulenza giuridica caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminabilità di durata sarebbe riconducibile all'appalto di servizi, ma non il conferimento del singolo incarico episodico legato alla necessità contingente, integrante un contratto d'opera intellettuale esulante dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubbliche* (...)".

PRESO ATTO pertanto che :

- gli incarichi di consulenza/assistenza tecnica sono assoggettati alla disciplina in materia di incarichi contenuta nell'articolo 7, commi 6 e 6 *bis* del D.Lgs n.165/2001;
- in relazione alla procedura di affidamento di tali incarichi devono essere garantite l'imparzialità e la trasparenza dell'azione della P.A, mediante adeguati sistemi di pubblicità e comparazione nel conferimento degli stessi;
- tali incarichi sono assoggettati altresì alla disciplina di contenimento della spesa prevista nelle leggi finanziarie susseguitesi nel tempo;

- l'articolo 17 del Codice dei Contratti Pubblici *ex* D.Lgs. n. 50/2016, al punto 5 estende l'esclusione dalla disciplina codicistica agli altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri da interpretarsi in combinato disposto con l'articolo 87 c.p.c., vista l'intima connessione con l'attività difensiva;

DATO ATTO inoltre che:

- è assicurata la copertura finanziaria nel Bilancio previsionale 2016 riferita ai compensi degli incarichi che si presume verranno conferiti nell'esercizio finanziario, da quantificarsi nel rispetto dei limiti individuati dalle leggi finanziarie rispetto alla spesa del personale sostenuta dall'Ente;
- sarà altresì previsto l'inserimento degli incarichi nel documento di programmazione triennale del fabbisogno di cui all'articolo 39 della legge n. 449/2007, sempre nel rispetto dei limiti di legge .
- si ricorrerà agli incarichi soltanto ove siano verificati i presupposti ed i requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare in subordine all'accertamento dell'impossibilità oggettiva di ricorrere a professionalità presenti all'interno dell'Ente, in conformità a quanto previsto dall'art.7, commi 6 e 6 *bis*, D.Lgs 165 del 30.03.2001 e s.m.i.

RICONOSCIUTA l' opportunità dell'Ente di procedere ad istituire l'elenco degli esperti per l'assistenza tecnica peritale giudiziale e stragiudiziale, cui attingere stabilmente per le esigenze sopra evidenziate;

RITENUTO pertanto:

- di predisporre e approvare un Avviso Pubblico, inerente l'istituzione dell'elenco dei tecnici esterni di fiducia per l'affidamento degli incarichi di assistenza tecnica peritale, giudiziale e stragiudiziale in favore del Comune di Tivoli;
- di predisporre tutti i conseguenti atti necessari alla pubblicazione del suddetto avviso presso la sezione Amministrazione Trasparente - Albo Pretorio *On Line* - Avvisi Bandi e Concorsi - del Sito Istituzionale del Comune di Tivoli, nonché di trasmettere detto avviso agli Ordini professionali competenti per territorio.
- di predisporre l'elenco dei professionisti esterni di fiducia per l'affidamento degli incarichi di assistenza tecnica e peritale, giudiziale e stragiudiziale, sulla base delle domande pervenute, e di provvedere al suo aggiornamento annualmente;

VISTI:

- l'art. 107 e 53 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 32 dello Statuto del Comune di Tivoli approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n° 92 del 01.08.2000, n° 94 del 03.08.2000 e n° 96 del 05.08.2000 e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n ° 36 del 30.12.2000 per come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°70 del 29.11.2006 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 7 del 10.03.2007 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 26.09.2014 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 87 del 30.10.2014;
- l'art. 18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente.
- l'art. 6 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 22.12.2014;

RITENUTO di dover ottemperare e dare attuazione al dettato dell'art. 97 Cost. ed al contempo all'art. 41 della Carta di Nizza

DETERMINA

Per quanto in premessa descritto che qui si intende integralmente riportato

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'AVVISO PUBBLICO per l'istituzione dell'elenco di fiducia degli esperti tecnici del Comune di Tivoli per l'affidamento di incarichi di consulenza tecnica di parte in contenziosi, perizie giudiziali e stragiudiziali ;
2. Di approvare l'Allegato A – Modulo per l'inserimento dell'Elenco di fiducia degli esperti tecnici del Comune di Tivoli per l'affidamento di incarichi di consulenza tecnica di parte in contenziosi, perizie giudiziali e stragiudiziali;
3. Di trasmettere il suddetto avviso al CED per la pubblicazione presso la sezione Amministrazione Trasparente - Albo Pretorio On Line - Avvisi Bandi e Concorsi - del Sito Istituzionale del Comune di Tivoli,
4. Di trasmettere detto avviso ai Consigli degli Ordini professionali competenti per territorio;
5. Di inviare copia della presente al Settore III-Avvocatura ed al Settore VII-Finanziario, per quanto di competenza.

Il Dirigente del Settore III Avvocatura
Avv. Enrico IANNUCCI

Prot. 29970 dell' 8.6.2016

COMUNE DI TIVOLI

Patrimonio dell'Umanità

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI FIDUCIA DEGLI ESPERTI TECNICI DEL COMUNE DI TIVOLI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE IN CONTENZIOSI E PERIZIE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III AVVOCATURA

VISTO:

- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30/03/2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni
- l'art. 32 dello Statuto comunale attualmente vigente;

CONSIDERATA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 13/01/2009, avente ad oggetto la "D*isciplina del conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 276 (Allegato all'art.32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)*", la quale, in attuazione delle disposizioni previste dai commi 55 e 56 dell'articolo 3 della Legge n.244/2007, così come sostituiti dai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del D.L. n.112/2008, convertito nella legge 133/2008, ha disciplinato le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento previsti dall'art. 7, commi 6 e 6 *bis*, del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;

VISTO, nello specifico, l'art. 5, comma 4, della menzionata Deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2015, che in riferimento al conferimento di incarichi ricorrenti di assistenza legale e tecnica testualmente indica che "*per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente(...)l'amministrazione può predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne all'ordinamento*";

RICHIAMATO il Regolamento dell'Avvocatura comunale approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 22.12.2014, ed in particolare l'articolo 6 disciplinante la nomina di periti di parte per l'assistenza tecnico legale dell'Ente, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase stragiudiziale che in fase stragiudiziale;

CONSIDERATO:

- il dettato dell'art. 18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore disciplinante le attribuzioni Dirigenziali in merito ai compiti ed alle funzioni amministrative assegnate;
- le prerogative dirigenziali disciplinate dall'articolo 107 del D.Lgs.n.267/2000;

PRESO ATTO:

che l'Ente, in persona del Dirigente del Settore III Avvocatura ex art. 107 del T.U. EE. LL. ed art. 18 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con la determinazione che precede, ritenendo di doversi informare a principi di obbiettività, trasparenza, buon andamento, imparzialità, merito e non discriminazione nella scelta dei consulenti e periti a cui conferire gli incarichi di consulenza e assistenza tecnica di parte nei contenziosi in cui è parte il Comune e, al fine di

uniformare a tali criteri il procedimento amministrativo sotteso, ha approvato l' ***"AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI FIDUCIA DEGLI ESPERTI TECNICI DEL COMUNE DI TIVOLI PER L'AFFIDAMENTO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE IN CONTENZIOSI E PERIZIE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI"*** con allegato il relativo modulo di domanda di iscrizione e *curriculum* professionale;
A tal fine,

RENDE NOTO

E' istituito l'Elenco degli Esperti tecnici del Comune di Tivoli per l'affidamento di incarichi di consulenza tecnica di parte in contenziosi, perizie giudiziali e stragiudiziali, previsto dall'art. 5, comma 4, Deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2009, finalizzato all'acquisizione di prestazioni professionali autonome da rendere ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile, aventi ad oggetto l'assistenza tecnica dell'Ente (consulenza tecnica di parte in contenziosi, perizie giudiziali e stragiudiziali), alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 7, comma 6 e 6 *bis*, del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i, , per le seguenti materie tecniche:

A. Architettura del Paesaggio (LM-3), Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4).
B. Fisica (LM-17).
C. Scienze chimiche (LM-54).
D. Archeologia (LM-2), Conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10), Conservazione e restauro dei beni culturali (LM-11).
E. Scienze dell'economia (LM-56), Scienze economico-aziendali (LM-77)
F. Ingegneria chimica (LM-22), Ingegneria della sicurezza (LM-26), Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), Scienza e Ingegneria dei materiali (LM53), Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), Ingegneria elettrica (LM-28), Ingegneria dell'automazione (LM-25), Ingegneria elettronica (LM-29), Ingegneria gestionale (LM-31), Ingegneria meccanica (LM-33), Ingegneria informatica (LM-32), Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35).
G. Medicina e Chirurgia (LM-41)
H. Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48)
I. Scienze e tecnologie agrarie (LM-69)
J. Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63)
K. Scienze statistiche (LM-82)
L. Scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73)
M. Scienze e tecnologie geologiche (LM-73)
N. Scienze geofisiche (LM-79)
O. Topografia, Estimo.

1. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea magistrale a ciclo unico nelle materie sopra indicate e/o equipollente ex DM n. 509/1999 e DM n. 270/2004

b) iscrizione ai rispettivi ordini professionali.

c) inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.

e) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il Comune di Tivoli;

f) assenza di condizioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente;

g) non aver pendente contenzioso o assunto incarico contro il Comune di Tivoli, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti siano loro persone giuridiche o fisiche;

h) di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi di cui al Libro IV, Titoli II,

Capo I del Codice Penale anche con sentenza non passata in giudicato ed altresì che non sia stata pronunciata in Suo danno una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

i) di non aver riportato nei due anni antecedenti provvedimenti disciplinari al di sopra della censura e di non aver in corso provvedimenti disciplinari che prevedano la sanzione *ex lege* 247/2012;

j) di essere assicurato per il rischio dell'attività professionale;

I requisiti per ottenere l'iscrizione all'Albo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso, per la presentazione delle domande di ammissione, nonché mantenuti per tutta la durata di validità dell'iscrizione di cui al successivo punto 2 e, comunque, per tutta la durata di espletamento dell'incarico professionale;

L'elenco sarà predisposto tenendo conto della sussistenza dei suddetti requisiti.

2. CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi di perizia verranno conferiti in subordine all' accertamento, da svolgersi mediante apposita richiesta presso gli uffici competenti, dell'impossibilità oggettiva di ricorrere a professionalità presenti all'interno dell'Ente.

L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione.

Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare l'incarico e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Il nominativo del professionista da incaricare, previo confronto comparativo dei *curricula* e del preventivo di spesa, avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) convenienza del progetto di parcella/preventivo presentato.
b) anzianità di iscrizione all'albo professionale;
c) specializzazione ed esperienze risultanti dal *curriculum;*
d) attività professionale svolta presso enti locali;

4. VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione all'albo ha validità biennale, salvo proroga, con revisione annuale.

Alla scadenza potranno essere inserite nuove iscrizioni a seguito di pubblicazione di apposito nuovo avviso.

Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione negli elenchi dovranno richiedere la cancellazione del proprio nominativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Dirigente del Settore III Avvocatura, ovvero in caso di vacanza al Segretario Generale del Comune di Tivoli presso la sede dell'ente in Tivoli – 00019 – P.za del Governo 1, oppure con posta elettronica certificata all'indirizzo avvocatura@pec.comune.tivoli.rm.it

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione all'albo dovrà contenere obbligatoriamente l'indicazione, degli ambiti di competenza di competenza specifica per i quali l'istante ritiene di proporsi.

Alla domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, vanno allegati:

a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;

b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

La domanda e gli allegati relativi dovranno essere inviati mediante:

A. raccomandata A/R entro **il 30.06.2016** al seguente indirizzo: ***Sig. Sindaco del Comune di***

*Tivoli c/o Settore III Avvocatura - Piazza del Governo n. 1 00019 Tivoli (RM), con l'espressa ed obbligatoria indicazione sulla busta che trattasi di domanda di iscrizione all'*ELENCO DI FIDUCIA DEGLI ESPERTI TECNICI DEL COMUNE DI TIVOLI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE IN CONTENZIOSI, PERIZIE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI.

B. *con comunicazione di posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. avvocatura@pec.comune.tivoli.rm.it. nel qual caso sia la domanda sia i relativi allegati dovranno pervenire elusivamente in formato pdf ed essere debitamente firmati digitalmente in ossequio alla vigente normativa, altresì l'oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà riportare l'espressa ed obbligatoria indicazione che trattasi di domanda di iscrizione all'*ELENCO DI FIDUCIA DEGLI ESPERTI TECNICI DEL COMUNE DI TIVOLI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE IN CONTENZIOSI, PERIZIE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del presente avviso o di riaprire il termine stesso, di revocare, nonché di disporre in ogni momento l'esclusione dagli elenchi di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità civile e penale che da ciò deriva.

Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, l'incarico si riterrà immediatamente decaduto con responsabilità del professionista per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme civili e penali e la conseguente possibilità di richiesta di risarcimento da parte dell'Ente.

Le domande incomplete potranno essere sanate entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta da parte del Comune di Tivoli.

6. PREDISPOSIZIONE ELENCO

L'elenco sarà pubblicato, mediante determina del Dirigente del Settore III Avvocatura, sull'Albo Pretorio del Comune di Tivoli nonché sul sito istituzionale dell'Ente, entro il termine di gg. 30 (trenta) dalla scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione (termine non perentorio in quanto influenzato sia dal numero delle domande pervenute che dall'istruttoria delle medesime volta all'appuramento di eventuali cause di esclusione e/o incompatibilità di cui all'art. 1 del presente Avviso).

7. MODALITA' DI ISCRIZIONE

All'elenco saranno iscritti tutti coloro che presenteranno la relativa domanda e risulteranno in possesso dei requisiti prescritti.

A tal fine nel *curriculum* dovranno essere specificati il possesso del diploma di laurea con la votazione riportata, l'eventuale diploma di specializzazione, ove conseguito, il numero e la tipologia delle esperienze di parte già espletate o in corso e, in ogni caso, ogni elemento dimostrante la professionalità acquisita nel ramo tecnico prescelto.

Dell'avvenuta iscrizione sarà fornita informativa ai professionisti per il tramite del Dirigente del Settore III Avvocatura.

8. PRINCIPIO DI ROTAZIONE E DI UTILIZZO DELL'ELENCO

Al manifestarsi della necessità di acquisizione della consulenza (ad esempio per nomina da parte del giudice del Ctu), il Dirigente dell'Avvocatura comunale provvederà all'avvio del procedimento di individuazione del soggetto cui affidare l'incarico nel rispetto dei principi di rotazione, della natura specifica dell'incarico da conferire e dell'esperienza maturata nel ramo di riferimento.

9. AFFIDAMENTI FIDUCIARI DI CARATTERE ECCEZIONALE

L'Ente sceglie per l'affidamento di incarichi peritali relativi alle proprie cause professionisti iscritti all'albo nella relativa categoria, fatta salva anche per ragioni motivate di urgenza e necessità, la facoltà di scegliere altri professionisti non iscritti nei predetti elenchi, laddove la particolarità e l'importanza del contenzioso o richiedenti specifica specializzazione giustifichi un affidamento fiduciario a professionisti di chiara e notoria fama anche se non iscritti nell'elenco.

10. DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE

La predisposizione dell'elenco, al fine di procedere ad affidamenti a professionisti esterni, non è in alcun modo vincolante per il Comune di Tivoli;

In tal senso l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento.

La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici.

Ciascun incarico sarà conferito, previa istruttoria dell'Avvocatura ai sensi della vigente normativa di legge e del presente avviso, nonché in applicazione della Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 13.01.2009, avente ad oggetto "D*isciplina del conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 276 (Allegato all'art.32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*".

Il professionista selezionato dovrà svolgere l'incarico dando l'assistenza ed il supporto necessari in base alla tipologia di giudizio ed alle competenze tecniche richieste , predisponendo con accuratezza e producendo nel rispetto dei termini processuali gli elaborati peritali e le relazioni richieste, e comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia dei principali atti prodotti.

Il compenso professionale non potrà superare i valori previsti per scaglione di riferimento dal DPR 30.05.2002 n. 115 *"Testo unico in materia di spese di giustizia"* e s.m.i e integrazioni, e dal D.M. Ministero giustizia del 30.05.2002, limitati al minimo tariffario colà previsto.

Al contempo fermi i parametri di compensi per come appena riportati ogni professionista dovrà sottoscrivere un disciplinare contente l'accordo economico con il Comune di Tivoli, il quale entro i sopradetti limiti dovrà essere convenuto ai sensi dell'art. 2233 c.c. per ogni singolo incarico.

La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica per l'attività professionale svolta.

In tal senso e al fine di adempiere alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in materia di impegni di spesa e di corretto procedimento contabile, il professionista selezionato, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà fare pervenire all'Ufficio Legale dell'Ente, notula presuntiva dei compensi, come modulati *ex* comma 5 del presente articolo.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., si informa che:

a) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura dell'albo per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;

b) il trattamento sarà effettuato dall'Avvocatura Comunale nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;

d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale;

e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs n. 196/2003;

12. PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Tivoli e inserito nel sito internet istituzionale dell'Ente, nonché trasmesso ai competenti ordini professionali per maggiore pubblicità ed informazione.

Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al Funzionario Avvocato Coordinatore – Avv. Martina Ramondo tel. 0774/453370 – indirizzo email: m.ramondo@comune.tivoli.rm.it

Tivoli, 25.05.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III AVVOCATURA
f.to
(Avv. Enrico Iannucci)

ALL. "A" ALLA D.D. N.670 del 25.05.2016

MODULO PER LA DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DI FIDUCIA DEGLI ESPERTI TECNICI DEL COMUNE DI TIVOLI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE IN CONTENZIOSI E PERIZIE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI

Al Signor Sindaco
del Comune di Tivoli

Il sottoscritto/a _____
Nato/a a (prov.) _____ il _____ residente in _____
(prov. _____) Via _____
Tel. _____ codice fiscale _____
In possesso del diploma di laurea in _____ conseguito il _____votazione_____
c/o l'Università di _____
Iscritto all'Albo professionale_____
di_____ al n° _____
Titolare di attività professionale di_____
Con sede in via _____
C.A.P. _____ città _____ (prov.) _____
PARTITA I.V.A. _____ tel. _____ fax _____
Cellulare _____ PEC _____

CHIEDE

Di essere inserito nelle liste di accreditamento di professionisti iscritti all'elenco degli esperti tecnici del Comune di Tivoli cui conferire incarichi di consulenza tecnica in contenziosi, perizie giudiziali e stragiudiziali di cui all'avviso pubblico prot._____del _____2016, nel seguente settore:

- □ Architettura del Paesaggio (LM-3), Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4).
- □ Fisica (LM-17).
- □ Scienze chimiche (LM-54).
- □ Archeologia (LM-2)
- □ Conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10),
- □ Conservazione e restauro dei beni culturali (LM-11)
- □ Scienze dell'economia (LM-56), Scienze economico-aziendali (LM-77)
- □ Ingegneria chimica (LM-22),
- □ Ingegneria della sicurezza (LM-26),
- □ Ingegneria civile (LM-23),
- □ Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24)
- □ Scienza e Ingegneria dei materiali (LM53),
- □ Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27)
- □ Ingegneria elettrica (LM-28)
- □ Ingegneria dell'automazione (LM-25)
- □ Ingegneria elettronica (LM-29)
- □ Ingegneria gestionale (LM-31)
- □ Ingegneria meccanica (LM-33)
- □ Ingegneria informatica (LM-32)
- □ Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35).

□ Medicina e Chirurgia (LM-41)
□ Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48)
□ Scienze e tecnologie agrarie (LM-69)
□ Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63)
□ Scienze statistiche (LM-82)
□ Scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73)
□ Scienze e tecnologie geologiche (LM-73)
□ Scienze geofisiche (LM-79)
□ Topografia, Estimo.

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

D I C H I A R A

(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono)

- o di essere iscritto all'Albo professionale di_____,dal _____iscrizione n°_____ del _____;
- o di avere conseguito la laurea in _____ con voto:_____
- o di essere in possesso del diploma di specializzazione _____;
- o di essere iscritto nell'Albo professionale dei _____
- o di possedere la seguente esperienza professionale e di avere svolto i seguenti incarichi:_____
  _____
  _____
- o di accettare incondizionatamente le norme stabilite per il conferimento di incarichi di consulenza tecnica di parte in contenziosi e perizie giudiziali e stragiudiziali in giudizio dall'avviso pubblico per la formazione di liste di accreditamento di professionisti tecnici;
- o di essere assicurato per il rischio derivante dall'attività professionale con la compagnia_____ con polizza n_____ valida sino al_____;
- o di non versare in alcuna delle seguenti condizioni:

- di non avere in atto alcun contenzioso con l'Amministrazione Comunale di Tivoli, sia in proprio o quale rappresentante o patrocinatore legale di persone fisiche e giuridiche;
- di inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il Comune di Tivoli;
- di assenza di condizioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente;
- di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi di cui al Libro IV, Titoli II, Capo I del Codice Penale anche con sentenza non passata in giudicato ed altresì che non sia stata pronunciata in Suo danno una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- di non aver riportato nei due anni antecedenti provvedimenti disciplinari al di sopra della censura e di non aver in corso provvedimenti disciplinari che prevedano la sanzione *ex lege* 247/2012

Eventuali comunicazioni riguardanti il presente procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo Via _____
C.A.P. _____ città _____(prov._____)
tel. _____ fax _____ cellulare _____

PEC _____,
si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con le stesse modalità di presentazione della domanda.
Allega alla presente domanda:

a) *Curriculum* formativo e professionale datato e sottoscritto.
b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
c) Copia della polizza assicurativa.

Luogo e data _____

Firma del professionista _____
(*in caso di studio professionale associato firma del solo professionista interessato)*

LA DOMANDA E' ESENTE DA AUTENTICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445.